



DOCUMENTO

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI
PREVISIONE 2025-2027 E DOCUMENTI
ALLEGATI**

Sommario

Presentazione

1. PREMESSA

2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

3. DOMANDE PRELIMINARI

4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE

5. LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2023 E 2024

5.1 Debiti fuori bilancio

5.2 Enti in disavanzo (da compilare solo se ricorre la fattispecie)

6. BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

6.1.Fondo pluriennale vincolato (FPV)

6.2 FAL – Fondo anticipazione liquidità

6.3. Equilibri di bilancio

6.4. Previsioni di cassa

6.5. Utilizzo proventi alienazioni

6.6. Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

6.7. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

6.8. Nota integrativa

6.9. Conguagli Fondi Covid-19

7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

7.1 Entrate

7.2 Spese per titoli e macro aggregati

7.3 Spending review

7.4. Spese in conto capitale

8. FONDI E ACCANTONAMENTI

8.1. Fondo di riserva di competenza

8.2. Fondo di riserva di cassa

8.3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

8.4. Fondi per spese potenziali

8.5. Fondo garanzia debiti commerciali

9. INDEBITAMENTO

10. ORGANISMI PARTECIPATI

11. PNRR

12. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

13. CONCLUSIONI

COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia di SASSARI

Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2025 – 2027
e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE
Dott.ssa Simona Scanu

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 2 del 23/01/2025

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2025-2027, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, del Comune di CALANGIANUS che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Simona Scanu

1. PREMESSA

La sottoscritta dott.ssa Simona Scanu revisore, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 33 del 25/11/2024;

Premesso

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. n.267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs.n.118/2011;
- che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027, approvato dalla Giunta comunale in data 31/12/2024 con delibera n. 144, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo, proposta di C.C. n. 3 del 20/01/2025;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'Ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;
- visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, in data 31/12/2024 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2025-2027;
- l'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000.

2. NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di CALANGIANUS registra una popolazione al 01.01.2024, di n. 3785 abitanti.

L'Ente non è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione;

L'Ente non è incorporante del processo di fusione per incorporazione;

L'Ente non rientra tra gli enti alluvionati di cui al Decreto-Legge 1° giugno 2023, n. 61;

L'Ente non è in disavanzo;

L'Ente **non** è in piano di riequilibrio¹;

L'Ente **non** è in dissesto finanziario.

¹ Per gli enti in **piano di riequilibrio** si segnala la Sentenza della Corte costituzionale n. 224 depositata in data 22 dicembre 2023 che dichiara l'illegittimità del comma 1 dell'art. 43 Decreto-legge n. 133 del 2014 *"nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare*

3. DOMANDE PRELIMINARI

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente entro il 30 novembre 2024 ha aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2024-2026 con delibera di C.C. n.21 del 31/07/2024 di Assestamento ed Equilibri.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2025-2027 adottando una procedura coerente o comunque compatibile con quanto previsto dal principio contabile All. 4/1 a seguito dell'aggiornamento disposto dal Decreto interministeriale del 25.07.2023.

Nella seduta del 18/12/2024 la Conferenza Stato-Città ha differito, su richiesta dell'Anci, l'approvazione dei bilanci di previsione al 28 febbraio 2025.

L'Ente nel 2025 ha gestito in esercizio provvisorio.

Nel caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, l'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha valutato l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione anche tenendo conto delle motivazioni addotte nei decreti ministeriali che ne stabiliscono il rinvio del termine di approvazione.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del D.lgs. n.118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 22 dicembre 2015, allegato 1.

L'Organo di revisione è iscritto alla BDAP.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, non ha effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP. Per il prossimo anno si consiglia di utilizzare tale funzione.

la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa".

Sul tema l'Osservatorio del Ministero dell'Interno ha emanato un atto di indirizzo in data 7 ottobre 2024 che prevede che: *"Per effetto della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale n. 224 del 2023 - che ha configurato le anticipazioni dal "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali" quali anticipazione di liquidità - le amministrazioni territoriali che abbiano utilizzato dette anticipazioni dal fondo di rotazione non per riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza bensì a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo, sono tenuti a provvedere ad un graduale risanamento del deficit, facendo ricorso a coperture alternative rispetto a quelle originariamente appostate sulla base dell'art. 43 (ora dichiarato non conforme a Costituzione nei termini indicati dalla citata sentenza n. 224) e, nel frattempo, resesi eventualmente disponibili, in modo, comunque, coerente con l'esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l'intero periodo di risanamento. Devono ritenersi interessati alle operazioni di rimodulazione delle risorse di propria competenza quegli enti ancora in procedura di riequilibrio alla data del deposito della sentenza n. 224 del 2023; non anche gli enti per i quali il piano di risanamento del deficit si sia, medio tempore, esaurito (art. 243-quater, comma 6, TUEL)."*

L'Ente è adempiente all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

N.B. Si ricorda che qualora l'Ente non rispetti i termini di legge per l'approvazione del Bilancio, degli strumenti di programmazione e dell'invio dei dati alla BDAP, scatta il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e 1-octies, art.9 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L.160/2016 nel testo modificato dall'art.1 c.904 della L.145/2018 salva la deroga aggiunta nell'ultimo periodo dall'art. 3- ter del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario sulla base dei parametri individuati con Decreto interministeriale del 4 agosto 2023 per il triennio 2022-2024.

4. VERIFICHE SULLA PROGRAMMAZIONE

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del D.lgs. n.118/2011).

Nella seduta del 18/12/2024 la Conferenza Stato-Città ha differito, su richiesta dell'Anci, l'approvazione dei bilanci di previsione al 28 febbraio 2025.

Con riferimento alla verifica della coerenza delle previsioni l'Organo di revisione sul Documento Unico di programmazione (DUP), approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 143 del 31/12/2024 e presentato al Consiglio Comunale con proposta di deliberazione n. 2 del 20/01/2025, ha espresso parere con verbale n. 1 del 21/01/2025, attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

L'Organo di revisione ha verificato che il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici

Il Piano triennale delle Opere Pubbliche di cui l'ultimo aggiornamento è stato fatto con Deliberazione del consiglio Comunale n. 25 del 24/09/2024.

Il programma triennale delle opere pubbliche e il programma triennale per l'acquisizione di beni e servizi saranno approvati entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio e costituirà modifica alla nota di aggiornamento al Dup.

Si ricorda che nel caso in cui l'Ente non provveda alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, deve darne comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il programma espone interventi di investimento uguali o superiori a 150.000,00 Euro.

Il programma risulta coerente anche con i progetti PNRR, per i quali non si applica il nuovo codice dei contratti pubblici (rif. art. 225 co. 8 del D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 *“in relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”*).

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

La programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali è quella risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 28/12/2023 e dalla proposta di C.C. n. 1 del 17/01/2025 avente ad oggetto ***“Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione, ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008”***.

Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 37 del D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all’allegato I.5 al nuovo Codice ed è inserito nel DUP.

Il programma espone acquisti di beni e servizi pari o superiori a Euro 140.000,00.

Si ricorda che nel caso in cui l’Ente non provveda alla redazione del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne dà comunicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno del personale

Nella Sezione operativa del DUP è stata determinata la programmazione delle risorse finanziarie da destinare al fabbisogno di personale a livello triennale e annuale sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a

legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

Le spese di personale per il triennio 2025-2027 sono quantificate in relazione al piano assunzionale di cui all'atto di Giunta Comunale n. 132 del 09-12-2024 “ **Modifica del piano triennale dei fabbisogni del personale, aggiornamento sezione 3.3 del piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026**” in quanto la normativa prevede l'adozione di tale piano , inserito nel PIAO, successivamente all'adozione del Bilancio 2025/2027.

Finanziamenti per l'assunzione di personale finalizzata all'attuazione dei progetti PNRR:

- Categoria C-1 Unità lavorative Part Time di cui:
- Spesa anno 2023 €. 29.761,64,
- Spesa anno 2024 €. 22.162,25,
- Spesa anno 2025 €.17.750,00,
- Spesa anno 2026 €. 4.376,71.

Il Revisore ricorda che la programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Programma annuale degli incarichi

Così come riportato nella proposta di C.C. n. 3 del 20/01/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione, nel 2025 non si è proceduto all'approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma in quanto il Comune non intende conferire detti incarichi.

Dal limite sono escluse le spese per:

- a) incarichi relativi alla progettazione delle OO.PP. in quanto ricompresi nel programma triennale delle OO.PP. approvato dal Consiglio Comunale;
 - b) incarichi obbligatori per legge ovvero disciplinati dalle normative di settore;
 - c) incarichi finanziati integralmente con risorse esterne la cui spesa non grava sul bilancio dell'Ente (Deliberazione Corte dei Conti – Sezione Regionale per la Puglia n. 7 del 29/04/08).
- b) i limiti di spesa per co.co.co. e studi, ricerche e consulenze rientrano nei limiti previsti dall'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legge n. 66/2014 (L. n. 89/2014)2;

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** una sezione del DUP dedicata al PNRR.

Nel bilancio di previsione 2025/2027 sono previsti nuovi finanziamenti PNRR.

5. LA GESTIONE DEGLI ESERCIZI 2023 E 2024

L'Organo consiliare ha approvato con delibera n. 12 del 17/06/2024 il rendiconto per l'esercizio 2023.

L'Organo di revisione ha formulato la propria relazione al rendiconto 2023 in data 14/06/2024 con verbale n. 11.

La gestione dell'anno 2023 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2023 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	2023
Fondi vincolati	2.208.406,70
Fondi per finanziamento spese investimento	24.167,48
Fondi accantonati	857.616,80
Fondi non vincolati	69.753,60
TOTALE	3.159.944,58

di cui applicato all'esercizio 2024 per un totale di euro 1.001.162,25 di cui:

- Quota accantonata € 61.999,52;
- Quota vincolata € 859.162,73,
- Quota destinata € 24.167,48,
- Quota libera € 55.832,52.

L'avanzo è stato destinato per €. 537.291,87 alle spese correnti ed €. 463.870,38 alle spese in conto capitale.

L'Organo di revisione ha rilasciato il proprio parere sul provvedimento di salvaguardia ed assestamento 2024.

5.1 Debiti fuori bilancio

All' Organo di revisione non sono pervenute comunicazioni da parte dei Responsabili dei servizi, entro la data utile per la formulazione delle previsioni di bilancio, sull' eventuale sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare.

Nel Corso del 2024 sono stati riconosciuti DFB per pendenze aperte di cui:

1. Delibera di C.C. n. 3 del 23-02-2024 avente ad oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. n°267/2000 per l'accordo transattivo tra i Comune di Calangianus e l'avvocato Sergio Deiana”**;
2. Delibera di C.C. n. 26 del 30-09-2024 avente ad oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n°267/2000, a seguito dell'ordinanza della Corte d'appello Cagliari, sezione distaccata di Sassari del 16/05/2024, per la causa civile RG 238/2022 in favore del Sig. Giovanni Andrea Cossu e contestuale variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000”**;
3. Delibera di C.C. n. 27 del 30-09-2024 avente ad oggetto **“Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n°267/2000, a seguito dell'ordinanza della Corte d'appello Cagliari, Sezione distaccata di Sassari del 16/05/2024, per la causa civile RG 234/2022 in favore della Sig.ra Agostina Mariotti e contestuale variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D.Lgs 267/2000”**;

6. BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il bilancio di previsione 2025-2027 rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del TUEL;
- le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.lgs. n.118/2011;
- le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di competenza per gli anni 2025, 2026 e 2027 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2024 sono così formulate:

ENTRATE	Assestato 2024	2025	2026	2027
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 1.001.162,25	€ -		
Fondo pluriennale vincolato	€ 1.292.062,37			
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 2.165.001,62	€ 2.164.895,22	€ 2.154.895,22	€ 2.144.895,22
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 4.252.952,61	€ 2.826.873,35	€ 2.598.105,02	€ 2.633.728,31
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 354.158,12	€ 267.411,78	€ 267.411,78	€ 267.411,78
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 3.282.364,06	€ 3.837.344,82	€ 5.906.709,28	€ 3.671.954,91
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 6 - Accensione di prestiti	€ -	€ 87.445,00	€ 302.400,00	€ 238.075,99
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	€ 1.285.366,00	€ 1.085.366,00	€ 1.085.366,00	€ 1.085.366,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 14.183.067,03	€ 10.819.336,17	€ 12.864.887,30	€ 10.591.432,21
SPESE	Assestato 2024	2025	2026	2027
Disavanzo di amministrazione	€ 25.000,00	€ -		
Titolo 1 - Spese correnti	€ 7.048.011,55	€ 5.069.988,14	€ 4.783.547,20	€ 4.804.429,44
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 5.154.212,83	€ 3.990.260,47	€ 6.319.409,28	€ 4.020.330,90
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 120.476,65	€ 123.721,56	€ 126.564,82	€ 131.305,87
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 1.285.366,00	€ 1.085.366,00	€ 1.085.366,00	€ 1.085.366,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 14.183.067,03	€ 10.819.336,17	€ 12.864.887,30	€ 10.591.432,21

6.1.Fondo pluriennale vincolato (FPV)

L'Ente al momento della redazione dello schema di Bilancio 2025/2027 non ha costituito il Fondo Pluriennale Vincolato

Il revisore ricorda che nella costituzione del FPV , al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento al 1° gennaio 2025, l'Ente **dovrà** applicare correttamente il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avendo riguardo in particolare ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori) e tenendo conto delle novità introdotte dal D.lgs. 36/2023 ed inserite nei principi contabili dal DM 10 ottobre 2024 (XVII° correttivo di Arconet). Gli uffici dovranno prestare particolare attenzione alla re-imputazione degli impegni di spesa affinché sia correlata con la costituzione del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2025-2027, nonché con gli impegni pluriennali.

Sarà cura del Revisore verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi ed evidenziare gli eventuali ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma

L'Organo di revisione verificherà che la re-imputazione degli impegni di spesa sia correlata con la costituzione del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2025-2027, nonché con gli impegni pluriennali, al fine di:

- verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi;

- evidenziare i ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma;

6.2 FAL – Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha richiesto** anticipazioni di liquidità.

6.3. Equilibri di bilancio

L'Organo di revisione ha verificato che l'impostazione del bilancio di previsione 2025-2027 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

Il comma 785 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025- dispone che l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, è rispettato **in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio.**

Per gli enti locali si tratta del saldo W2 risultante dal prospetto degli equilibri in sede di rendiconto 2025.

In sostanza a livello normativo si conferma l'impostazione di Arconet (riunione 11/12/2019) che aveva precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, **gli Enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'Ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.** Tale impostazione è già stata definita dalla Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare 5/2020.

Inoltre, il comma 792 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - Legge di Bilancio 2025- prevede le modalità di verifica annuale del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o e dell'accantonamento al fondo pari al contributo annuale alla finanza pubblica da parte dei singoli enti (cfr. box § 8 Fondi), disponendo che:

- la verifica è effettuata sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap;
- la verifica dell'equilibrio di bilancio disciplinato al comma 785 e dell'accantonamento di cui al comma 789 è effettuata a livello di comparto degli enti territoriali;
- nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di comparto, sono individuati gli enti inadempienti con decreto del MEF, entro il 30 giugno di ciascun esercizio dal 2026 al 2030. Con il medesimo decreto è determinato l'importo dell'incremento del fondo che gli enti inadempienti sono tenuti ad iscrivere, nei successivi 30 giorni, nel bilancio di previsione con riferimento all'esercizio in corso di gestione. In particolare, gli enti inadempienti, ad esempio, con riferimento all'esercizio 2025 dovranno, come sanzione, incrementare il fondo

accantonamento nel 2026 con variazione di bilancio per un importo pari alla sommatoria in valore assoluto:

a) del saldo W2, di cui al comma 789, registrato nell'esercizio precedente (come da rendiconto 2025) se negativo;

b) del minore accantonamento del fondo di cui al comma 789 (fondo 2025) rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica stabilito per il 2025.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			2025 Previsioni di competenza	2026 Previsioni di competenza	2027 Previsioni di competenza
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		0,00	3.516.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		5.259.180,35 0,00	5.020.412,02 0,00	5.046.035,31 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui:	(-)		5.069.988,14	4.783.547,20	4.804.429,44
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			172.662,84	172.662,84	172.662,84
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ di cui fondo pluriennale vincolato	(-)		48.573,47 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		123.721,56 0,00 0,00	126.564,82 0,00 0,00	131.305,87 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A+Q1-AA+B+C-D-E-F)			16.897,18	80.300,00	80.300,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		- 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		- 0,00	- 0,00	- 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾					
O=G+H+I-L+M			16.897,18	80.300,00	80.300,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	-	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
Q1) Fondo pluriennale vincolato per spese titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	3.924.789,82	6.209.109,28	3.910.030,90
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	-	-	-
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	3.990.260,47 0,00	6.319.409,28 0,00	4.020.330,90 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale ⁽⁵⁾ <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	(+)	48.573,47 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z = P+Q-Q1+J2+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		- 16.897,18	- 80.300,00	- 80.300,00
J) Utilizzo risultato di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie	(+)	0,00	-	-
J1) Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00
J2) Fondo pluriennale vincolato per spese Titolo 3.01 Acquisizioni di attività finanziarie iscritto in entrata	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ⁽⁵⁾ <i>di cui Fondo pluriennale vincolato</i>	(-)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE				
W = O +J+J1-J3+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali ⁽⁴⁾ :				
Equilibrio di parte corrente (O)		16.897,18	80.300,00	80.300,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	-		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		16.897,18	80.300,00	80.300,00

N.B. La Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 5 del 9.2.2024, ha confermato che i singoli Enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui ai decreti legislativi n.118/2011 e n.267/2000.

Il saldo positivo di parte corrente è destinato:

- al finanziamento delle spese in c/capitale.

L'equilibrio finale è **pari** a zero.

Avanzo Presunto

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Dal bilancio di previsione nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie.

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione prevede l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2025-2027 non è **stata prevista** l'applicazione di avanzo vincolato presunto.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** allegato il prospetto A)2

Il Revisore ricorda che l'avanzo destinato ad investimenti può essere applicato solo dopo l'approvazione del rendiconto.

2) Gli enti che hanno il FAL in sede di bilancio di previsione possono applicare la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL stesso, sulla base della determinazione del risultato presunto di amministrazione, dando evidenza nella nota integrativa della copertura delle rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità attraverso le entrate correnti, e non dall'utilizzo del FAL.

6.4. Previsioni di cassa

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2022	2023	2024
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 3.276.840,87	€ 2.434.103,71	€ 3.516.000,00
di cui cassa vincolata ⁽¹⁾	€ 281.473,20	€ 235.943,36	€ 813.336,30

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI					
		Residui	Competenza	TITOLI	Previsioni di Cassa
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	-	-		3.516.000,00
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.042.947,60	2.164.895,22	3.207.842,82	3.207.842,82
2	Trasferimenti correnti	820.567,97	2.826.873,35	3.647.441,32	3.647.441,32
3	Entrate extratributarie	36.583,08	267.411,78	303.994,86	303.994,86
4	Entrate in conto capitale	2.753.639,50	3.837.344,82	6.590.984,32	5.699.984,32
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	-	-	-
6	Accensione prestiti	25.115,96	87.445,00	112.560,96	112.560,96
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	107.235,80	1.085.366,00	1.192.601,80	1.192.601,80
	TOTALE TITOLI	4.786.089,91	10.819.336,17	15.605.426,08	14.714.426,08
	TOTALE GENERALE ENTRATE	4.786.089,91	10.819.336,17	15.605.426,08	18.230.426,08
PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI				-	
		Residui	Competenza	TOTALI	Previsioni di Cassa
1	Spese correnti	1.949.841,14	5.069.988,14	7.019.829,28	6.841.279,51
2	Spese in conto capitale	2.103.396,99	3.990.260,47	6.093.657,46	5.202.657,46
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	-	-	
4	Rimborso di prestiti	0,00	123.721,56	123.721,56	98.463,33
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
7	Spese per conto terzi e partite di giro	17.399,41	1.085.366,00	1.102.765,41	1.102.765,41
	TOTALE TITOLI	4.070.637,54	10.819.336,17	14.889.973,71	13.795.165,71
	SALDO DI CASSA	715.452,37		-	4.435.260,37

Nel caso in cui l'Ente preveda la non restituzione dell'anticipazione di cassa entro la chiusura dell'esercizio finanziario il saldo indicato deve essere pari a zero e nei residui passivi presunti occorre indicare la stima dell'importo da restituire al titolo V.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per poter rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere anche se non ha uno specifico programma;
- il saldo di cassa non negativo garantisce il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL;
- le entrate riscosse dagli addetti alla riscossione vengono versate presso il conto di tesoreria dell'Ente con la periodicità prevista dalla normativa o dai regolamenti;
- la previsione di cassa relativa all'entrata è effettuata tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto per le relative entrate;
- gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili;
- i singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa;
- le previsioni di cassa per la spesa corrente, sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate correnti che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa libera.
- le previsioni di cassa per la spesa del titolo II tengono conto dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi;
- le previsioni di cassa per le entrate da contributi in conto capitale sono coerenti con le previsioni delle correlate spese del titolo II finanziate dalle medesime entrate senza generare fittizio surplus di entrata vincolata con il conseguente incremento delle previsioni di cassa della spesa corrente.

L'Organo di revisione ritiene che:

- le previsioni di cassa rispecchiano gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese;
- non sono state effettuate sovrastime nella previsione della riscossione di entrate con il rischio di consentire autorizzazioni di spesa per le quali si genereranno ritardi nei pagamenti e formazione di debiti pregressi in violazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2025 comprende la cassa vincolata per euro 813.336,30.

Il Revisore ricorda che è stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del DL 7 maggio 2024, n. 60 "Coesione", che contiene semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

La recentissima modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell'articolo 6 del DL 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del Dlgs 267/2000, in particolare:

-l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»;

-l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»;

-l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

E' stato eliminato il vincolo della cassa per tutte le entrate vincolate da legge, mantenendolo solo per trasferimenti, mutui e finanziamenti);

Si ricorda, inoltre, quanto previsto dal punto 10.5 del principio contabile dell'allegato 4/2.

Si invitano pertanto tutti i responsabili ad adempiere ed a prestare sempre la massima attenzione all'applicazione della norma.

Si ricorda il D.L. del 19 ottobre 2024, n. 155 relativo alle **Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali** in cui all'art. 6 -**Disposizioni in materia di PNRR-**, riporta "Al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone M1C1-72-bis del PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa**, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento.

Il piano annuale dei flussi di cassa dovrà essere redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.”.

Il Revisore pertanto esorta l'Amministrazione ad adottare tale piano annuale dei flussi di cassa, nei modi e nei tempi previsti dalla normativa.

Il Revisore già ai sensi della circolare RGS 15 del 5 aprile 2024 ha provveduto a riportare nei propri verbali relativi alle verifiche trimestrali di cassa i tempi medi di pagamento.

Il Revisore ricorda che l'art. 1, comma 471 ter-della Legge di Bilancio 2023 dispone, in deroga all'articolo 222 del TUEL, di estendere l'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria, da parte degli enti locali, da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti per il periodo dal 2023 al 2025, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali. L'innalzamento del limite a cinque dodicesimi

è attualmente già disposto sino al 2022 (art. 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019) (comma 471 ter).

Si ricorda che il DM 10.10.2024 ha precisato che, ai sensi del D.lgs. n.36/2023, le opere a scomputo non devono più essere inserite nel piano delle opere pubbliche ma solo nel DUP.

6.5. Utilizzo proventi alienazioni

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, L. n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, D.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

N.B. Si ricorda che i proventi da alienazione del patrimonio disponibile (ai sensi dell'art.1 comma 443 della legge 228/2012 e dell'art.56 bis, comma 11, D.L.n.69/2013), nella misura del 10% devono finanziare obbligatoriamente e prioritariamente l'estinzione anticipata dei mutui e poi le spese di investimento. Per i proventi derivanti dalla cessione di aree oggetto di trasferimento demaniale si applica quanto previsto dall'art. 56 bis, comma 10 D.l. n.69/2013.

6.6. Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti effettuata nel 2020 per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 7 comma 2 del D.L. 78/2015.

N.B. L'art. 17-ter del D.l. 113/2024 ha esteso al 2027 la possibilità di utilizzare tali economie.

Per gli anni dal 2015 al 2026, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.*

** L'art.6 quinquies del D.L. 29 settembre 2023 n.132 convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023 n.170 rubricato "Proroga di termini in materia di utilizzo di risorse da parte degli enti locali" dispone che all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «al 2026».*

6.7. Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente codificato, ai fini della transazione elementare, le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti.

L'Organo di revisione ha verificato che, ai fini degli equilibri di bilancio, vi è un coerente rapporto tra entrate e spese non ricorrenti.

6.8. Nota integrativa

Il Revisore ricorda che la nota integrativa deve rispettare il Principio contabile Allegato 4/1 ai seguenti paragrafi precisa:

§ 9.11.2 *La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.*

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- *alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;*
- *agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.*

§ 9.11.3 *La nota deve analizzare altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi. Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:*

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;*
- b) condoni;*
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;*
- d) entrate per eventi calamitosi;*
- e) alienazione di immobilizzazioni;*
- f) le accensioni di prestiti;*
- g) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati devono essere indicate:

- a) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 365^2)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento agli stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:

² Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, deve essere predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento devono essere costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;*
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);*
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;*
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.*

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità sono nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, deve essere

dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo deve essere distinto nelle seguenti componenti ³:

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,*
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,*
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.*

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) deve descrivere le modalità di quantificazione della stessa;*
- b) deve dare atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;*
- c) deve riportare l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.*

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

³ La seconda e terza componente è eventuale.

Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

9.11.7 *Gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.*

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio.

Gli enti che erano già in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente illustrano altresì le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione.

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa deve descrivere la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, deve indicare le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione riporta le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili;
- d) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, fattispecie non presente;
- e) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- f) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

6.9. Conguagli Fondi Covid-19

Per gli enti in surplus:

L'Organo di revisione ha verificato che:

- le somme da restituire non sono stanziare in apposito capitolo con il codice U.1.04.01.01.001 – “Trasferimenti correnti a Ministeri”, iscritto alla missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 03 «Gestione economica, finanziaria,

programmazione e provveditorato», Cofog 1.1 «Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri».

- che tali somme non sono coperte per l'esercizio 2025, con l'applicazione della quota di avanzo vincolato presunto, già risultante nel rendiconto 2023.
- al bilancio 2025/2027 è allegata la tabella A2.

Il Revisore invita ad adottare immediata variazione per la copertura dei conguagli dei Fondi Covid-19 con l'applicazione dell'avanzo di amministrazione vincolato.

7. VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI

7.1 Entrate

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2025-2027, alla luce della manovra disposta dall'Ente, l'Organo di revisione ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

7.1.1. Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. n.360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,80.

Scaglione	Esercizio 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
0,8	297.630,11	320.000,00	320.000,00	320.000,00

L'art. 99 della Legge di Bilancio 2025 dispone che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo è fissato al 15 aprile 2025 in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Nel caso in cui i comuni non adottano la delibera di cui ai commi 1 e 2 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento.

IMU

L' Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'Ente al momento della formazione del Bilancio ha confermato le aliquote previste per il 2024. L'Ente dovrà adottare le nuove aliquote come da tabella ministeriale.⁴

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IMU	Esercizio 2024 (assestato o rendiconto)	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
IMU	€ 697.770,54	€ 690.000,00	€ 690.000,00	€ 690.000,00

A partire dal gennaio 2025, i Comuni italiani - in tutto 7.904 - saranno obbligati a uniformarsi alle nuove disposizioni. Per i Comuni che non si adeguano entro gennaio 2025, il decreto prevede una aliquota standard e una perdita di gettito stimata attorno ai 4,2 miliardi di euro.

Per farlo, dovranno redigere una delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando una specifica applicazione informatica fornita dal MEF. Questo prospetto servirà a stabilire le nuove aliquote in linea con le categorie immobiliari previste.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2024 assestato	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
TARI	609.040,00	609.040,00	609.040,00	609.040,00
<i>FCDE competenza</i>	<i>170.920,99</i>	<i>172.662,84</i>	<i>172.662,84</i>	<i>172.662,84</i>

In particolare, per la TARI, l'Ente ha previsto nel bilancio 2025, la somma di euro 609.040,00, confermata rispetto alle previsioni definitive 2024.

Il Piano economico finanziario 2024-2025, quale aggiornamento biennale al PEF 2022/2025, è stato approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 01.07.2024.

⁴ È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024 il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che integra il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'"Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e che riapprova l'Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto. All'interno del Portale del federalismo fiscale, i comuni potranno utilizzare l'applicazione informatica attraverso la quale elaborare e trasmettere il Prospetto delle aliquote IMU per l'anno di imposta 2025.

La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

La disciplina dell'applicazione del tributo è stata approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

Il Revisore ricorda che il termine per l'approvazione delle tariffe TARI rimane fissato al 30 aprile 2025 e che le stesse dovranno essere finalizzate alla copertura dei costi rappresentati nel PEF 2025.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'IMU e alla TARI, l'Ente ha istituito i seguenti tributi:

Altri Tributi	Esercizio 2024 (assestato o rendiconto)	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
addizionale comunale sul consumo energia elettrica	€ 66.380,00	€ 66.380,00	€ 66.380,00	€ 66.380,00
Totale	€ 66.380,00	€ 66.380,00	€ 66.380,00	€ 66.380,00

7.1.2. Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

CAPITOLI	Accertato 2023	Assestato 2024	Previsione 2025		Previsione 2026		Previsione 2027	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Recupero evasione IMU/ICI	€ 255.906,67	€ 260.000,00	€ 250.000,00		€ 250.000,00		€ 250.000,00	€ -
Recupero evasione TARI	€ -	€ -	€ -		€ -		€ -	€ -

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non è stato inerte rispetto ai termini di prescrizione per le azioni di recupero.

7.1.3. Trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse

L'Organo di revisione ha verificato che gli importi inseriti nel titolo 2 dell'entrata come trasferimenti correnti si basano sulle assegnazioni pregresse considerato che ad oggi non sono definite le spettanze per l'anno 2025. Si provvederà con variazione ad adeguare i capitoli appena saranno comunicati gli importi definitivi.

L'Organo di revisione ha verificato che all'interno dei trasferimenti correnti sono state previste le risorse del nuovo fondo speciale equità livello dei servizi.

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
CATEGORIA		Totale	Totale	Totale
	TRASFERIMENTI CORRENTI			
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.735.873,35	2.507.105,02	2.542.728,31
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	253.403,56	81.443,32	77.066,61
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.482.469,79	2.425.661,70	2.465.661,70
2010103	Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza			
2010104	Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione			
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2010201	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	-	-	-
2010301	Sponsorizzazioni da imprese	-	-	-
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	-	-	-
2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2010401	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	90.000,00	90.000,00	90.000,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0	0	0
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	0	0	0
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0	0	0
2000000	TOTALE TITOLO 2	2.826.873,35	2.598.105,02	2.633.728,31

7.1.4. Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
sanzioni ex art.208 co 1 cds	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	€ -	€ -	€ -
TOTALE SANZIONI	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ -	€ -	€ -
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

L'Organo di revisione ritiene la quantificazione dello stesso congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

La somma vincolata pari al 100% delle entrate è così destinata:

-Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade €. 3.750,00;

- Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente € 1.875,00;

- Acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia municipale destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale (Manutenzione Impianto di Videosorveglianza) €. 1.875,00.

Con atto di Giunta n.4 del 22/01/2025 l'importo di euro 7.500,00 è stato destinato negli interventi di spesa alle finalità di cui all'art. 208 del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta non ha destinato somme alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 7.500,00;

- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 0,00.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

7.1.5. Proventi dei beni dell'ente

Proventi dei beni	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Canoni di locazione Caserma Carabinieri	34.241,10	34.241,10	34.241,10
Fitti attivi e canoni patrimoniali	39.670,68	39.670,68	39.670,68
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	73.911,78	73.911,78	73.911,78
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%

I capitoli considerati sono :306301/0,306302/0,306401/0,306801/0.

Trattandosi di entrate non certe, il Revisore esorta vivamente l'Ente ed i responsabili ad effettuare le spese correlate solo dopo il reale incasso delle stesse.

Per dette entrate provenienti da proventi dei beni dell'Ente, comunque l'organo di revisione invita i responsabili ad effettuare verifiche periodiche adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso la previsione si rivelasse insufficiente.

7.1.6. Proventi dei servizi pubblici e vendita di beni

Il dettaglio delle previsioni di proventi dei servizi dell'Ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Proventi dei servizi pubblici e vendita dei beni	Assestato 2024	Previsione 2025	Previsione 2026	Previsione 2027
Vendita di beni (PDC E.3.01.01.01.000)				
Entrate dalla vendita di servizi (E.3.01.02.01.000)	€ 129.900,00	€ 129.900,00	€ 129.900,00	€ 129.900,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità				
Percentuale fondo (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

servizio	Entrate/previsione 2025	Spese/previsione 2025	% copertura 2025
scuolabus	2.700,00	53.573,48	5,04%
Mense scolastiche	9.700,00	28.576,12	33,94%
SAD	20.000,00	88.821,96	22,52%
Asili nido	70.000,00	236.477,83	29,60%
Totale	102.400,00	407.449,39	25,13%

In merito si osserva: Relativamente al servizio di gestione degli impianti sportivi il Revisore invita l'Amministrazione a regolarizzare sempre tramite stipule di convenzioni, i rapporti tra l'Ente e gli utenti che usufruiranno di detti impianti, prevedendo una contribuzione da parte degli stessi per garantire almeno una percentuale minima di copertura delle spese.

Si invita altresì ad adottare sempre per l'erogazione di servizi specifici, regolamenti che stabiliscano in modo chiaro ed equilibrato i criteri di pagamento delle rette per la copertura dei costi.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 141 del 24/12/2024, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale.

7.1.7. Canone unico patrimoniale

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente:

Titolo 3	Accertato 2023	2024	Previsione 2025		Previsione 2026		Previsione 2027	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Canone unico	€ 6.679,26	€ 18.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -

7.1.8. Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2023 (rendiconto)	€ 40.197,68	€ 13.359,31	€ 26.838,37
2024 (assestato o rendiconto)	€ 26.000,00	€ -	€ 26.000,00
2025	€ 26.000,00	€ -	€ 26.000,00
2026	€ 26.000,00	€ -	€ 26.000,00
2027	€ 26.000,00	€ -	€ 26.000,00

Si ricorda che la legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni non utilizzate per le predette destinazioni possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.

L'Organo di revisione invita sempre al rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

7.2 Spese per titoli e macro aggregati

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni sono costruite tenendo conto del tasso di inflazione programmata.

Le previsioni degli esercizi 2025-2027 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalle previsioni Definitive 2024 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA		Previsioni definitive 2024	Previsioni 2025	Previsioni 2026	Previsioni 2027
101	Redditi da lavoro dipendente	978.543,25	927.956,79	872.408,84	868.032,13
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	74.319,92	59.824,41	56.994,57	56.994,57
103	Acquisto di beni e servizi	3.066.476,36	2.278.360,74	2.255.231,54	2.245.231,54
104	Trasferimenti correnti	2.613.585,09	1.523.564,70	1.321.249,88	1.361.249,88
105	Trasferimenti di tributi	-	-	-	-
106	Fondi perequativi	-	-	-	-
107	Interessi passivi	54.890,79	51.318,66	48.475,40	43.734,35
108	Altre spese per redditi da capitale	-	-	-	-
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	21.150,15	4.000,00	4.224,13	4.224,13
110	Altre spese correnti	239.045,99	224.962,84	224.962,84	224.962,84
Totale		7.048.011,55	5.069.988,14	4.783.547,20	4.804.429,44

7.2.1 Spese di personale

Le spese di personale per il triennio 2025-2027 sono quantificate in relazione al piano assunzionale di cui all'atto di Giunta Comunale n. 132 del 09-12-2024 “ **Modifica del piano triennale dei fabbisogni del personale, aggiornamento sezione 3.3 del piano integrato di attività e organizzazione 2024/2026**” in quanto la normativa prevede l'adozione di tale piano , inserito nel PIAO, successivamente all'adozione del Bilancio 2025/2027.

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è **contenuto** entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Ente ha previsto nuove assunzioni.

L'Ente nel 2025 ha previsto incrementi della spesa di personale nel rispetto delle percentuali individuate dall'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dell'Interno, attuativo dell'art. 33, co. 2 del d.l. 34/2020).

E' rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il “divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali,

continue e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;

- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a €.42.413,49 al netto delle stabilizzazioni (determinazione del responsabile dell' area economico – finanziaria n. 157 del 29-10-2024 avente ad oggetto **“Quantificazione del limite di spesa per personale da assumere con forme flessibili di lavoro ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio2010, n. 28)** per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 ,per gli enti non in regola il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009; dal tetto deve essere esclusa la spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. E' prevista la spesa a tempo determinato pari ad € 14.500,00 per l'anno 2025;
- che la spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione pari ad € 847.383,93 per l' anno 2025 ed € 832.883,93 per gli anni 2026/2027 ,rientra nei limiti della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad €. 905.958,35 rispettando quanto disposto dal principio di cui all'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Le capacità assunzionali di enti locali e regioni continuano anche per il 2025 e per gli anni successivi ad essere determinate dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità; dal 1° gennaio sono entrate in vigore le disposizioni dell'articolo 33 del DL 34/2019 per gli enti virtuosi e per quelli non virtuosi. Viene formalizzato per tutte le Pa che anche le assunzioni e le cessazioni per mobilità volontaria entrano nelle capacità assunzionali. È inoltre previsto che occorre dar corso alla mobilità volontaria prima dell'indizione di un nuovo concorso. Sono queste le principali novità di cui tenere conto da quest'anno.

La legge 207/2024 non prevede tagli delle capacità assunzionali delle regioni e degli enti locali, come nella proposta iniziale: per le amministrazioni territoriali diverse da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, quindi per le unioni, i consorzi, le Ipab, le comunità montane e gli enti regionali, il tetto è fissato nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni. Dallo scorso 1° gennaio si cominciano ad applicare due importanti novità.

In primo luogo, gli enti virtuosi (cioè quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto dell'Irpef inferiore alla soglia fissata dai decreti attuativi) potranno aumentare la spesa del personale, quindi effettuare nuove assunzioni, a condizione che rimangano all'interno della soglia.

Sono venuti meno i limiti finora previsti del contenimento di questi aumenti in una soglia percentuale della spesa del 2018 (del 2019 per le Province e le Città metropolitane) o di poter usare i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione delle capacità assunzionali dei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del DL 34/2019. Per gli enti non virtuosi scatta il tetto alle capacità assunzionali del 30% dei risparmi delle cessazioni, il che dovrebbe determinare una progressiva riduzione della spesa per il personale.

Nella determinazione della spesa del personale e, quindi, delle capacità assunzionali si deve tenere conto degli effetti determinati dai rinnovi contrattuali, cioè dell'aumento della spesa del personale e, quindi, con la diminuzione delle capacità assunzionali.

L'Organo di revisione ha verificato che nelle previsioni sono stati considerati gli aumenti contrattuali del triennio 2022-2024.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa pari a euro 927.956,79/872.408,84/868.032,12 relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2025-2027, tiene conto di quanto indicato nel DUP ed è coerente:

- con il limite della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge n.296/2006;
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha in servizio personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31-bis del D.L. 152/2021 (L'articolo 31-bis del d.l. 152/2021 prevede che i singoli enti beneficiari, individuati dall'Agenzia per la coesione territoriale, possono comunicare la volontà di procedere direttamente alla selezione e alla contrattualizzazione dei collaboratori, in deroga a quanto previsto dal primo periodo, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Agenzia stessa nel rispetto dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Categoria C-1 Unità lavorative Part Time di cui:

- Spesa anno 2023 €. 29.761,64,
- Spesa anno 2024 €. 22.162,25,
- Spesa anno 2025 €.17.750,00,
- Spesa anno 2026 €. 4.376,71.

7.2.2 Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

Così come riportato nella proposta di C.C. n. 3 del 20/01/2025 di approvazione del Bilancio di Previsione, nel 2025 non si è proceduto all'approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma in quanto il Comune non intende conferire detti incarichi.

Sono esclusi dal presente programma gli incarichi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche (progettazione, direzione lavori, collaudo, ecc.) appositamente previste nel programma triennale approvato ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e i cui oneri sono allocati al Titolo II della spesa nell'ambito del QTE dell'opera da realizzare”.

Si ricorda che i contratti di collaborazione possono essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente nel caso dovesse prevederne, dovrà dotarsi di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, e trasmetterlo alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

Il Revisore ricorda l'obbligatorietà per l'Ente alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente di tutti i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge).

7.3 Spending review

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente:

- **non ha stanziato** le risorse relative alla spending review di cui al D.M. 29.3.2024 Legge n. 178/2020 art 1, c. 850 e 853);
- **non ha stanziato** le risorse relative alla spending review di cui al DM 30.9.2024 (L. 213/2023 art.1 commi 533,534,535).

Il Revisore invita ad adottare immediata variazione per l'inserimento nel Bilancio di dette poste dandone copertura con le risorse di competenza raccomandando di:

- **stanziare** tali risorse sul piano dei conti U.1.04.01.01.020 “Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa”, con allocazione nella Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione, Programma 03, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato, COFOG 1.1 – Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri.

Infine si evidenzia che DDL di bilancio 2025 prevede un ulteriore contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali, pari a 570 milioni per il 2025 e a 1.570 milioni per il 2026 e 2027, da ripartire in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato. A tale proposito si rinvia al decreto ministeriale di quantificazione dell'onere l'iscrizione in bilancio della relativa posta.

7.4. Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste sono pari:

- per il 2025 ad euro 3.990.260,47;
- per il 2026 ad euro 6.319.409,28;
- per il 2027 ad euro 4.020.330,90.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione è allegato un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la relativa fonte di finanziamento.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione è allegato un prospetto che identifica per ogni spesa in conto capitale la relativa fonte di finanziamento, che si riepiloga successivamente:

ANNO 2025

- contributo per la rigenerazione dell'impianto sportivo polivalente in località Firuccia € 995.000,00;
- contributo ras bonifica e recupero insediamenti produttivi abbandonati o dismessi in località Badumela € 891.000,00;
- realizzazione impianto di videosorveglianza immobili comunali e centro abitato € 61.942,00;
- contributo per la riqualificazione e messa in sicurezza di viale Aldo Moro € 300.000,00;
- contributi per la riqualificazione della via Massimo d'Azeglio e di parte della via CARLO ALBERTO € 138.000,00;
- interventi sulla viabilità locale - manutenzione e messa in sicurezza della Via Guglielmo Marconi - Viale Roma € 200.000,00;
- Contributi RAS ristrutturazione Bocciodromo € 100.000,00;
- Contributi RAS per i lavori di riqualificazione della Palestra e dell'Immobile Scuole Medie via Cimitero € 350.000,00;

- contributi Ras - interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale Barrottu € 720.000,00;
- proventi concessione loculi e colombari nel cimitero € 35.000,00;
- contributi ras tutela e valorizzazione centri storici -L.R.29/1998 € 20.402,82;
- LEGGE N.10/1977 - proventi concessioni edilizie (BUCALOSS) € 26.000,00;
- Entrate da avanzo corrente € 16.897,18;
- Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale € 48.573,47;
- Mutui € 87.445,00.

ANNO 2026

- PNRR M5 C3 1.1.1 Servizi e Infrastrutture sociali di Comunità Cup D12B22001570006 € 500.000,00;
- (PNRR) M1 C3 2.1 Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici Cup D14H22000030006 € 800.000,00;
- contributi ras realizzazione spazio da adibire a crossodromo € 75.000,00;
- Riqualficazione urbana della Piazza della Repubblica € 100.000,00;
- Riqualficazione urbana della Piazza Marconi € 500.000,00;
- Contributo per la riqualficazione e messa in sicurezza di viale Aldo Moro € 500.000,00;
- interventi sulla viabilità locale - manutenzione e messa in sicurezza della Via Guglielmo Marconi - Viale Roma € 91.000,00;
- efficientamento energetico degli edifici scolastici € 277.867,37;
- Contributo Ministeriale Riqualficazione Impianto sportivo Via Lissia da destinare allo sport del Padel € 150.000,00;
- Contributi RAS ristrutturazione Bocciodromo € 150.000,00;
- PNRR M4C1I3.3 - Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e contestuale efficientamento energetico dell'edificio ospitante la scuola secondaria di primo grado "Ines Giagheddu" Cup: D14D23000030001 € 625.841,91;
- Recupero e restauro Chiesa Santa Maria degli Angeli € 100.000,00;
- PNRR - M2C4I2.2 Messa in sicurezza edificio e territorio - Art.1 comma 139 anno 2022 L.145/2018 (Finanziaria 2018)- Lavori di manutenzione straordinaria Immobile Scuole Medie per efficientamento. Cup: D19J22001180001 € 500.000,00;
- contributi ras - interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale Barrottu € 900.000,00;
- contributo ras riqualficazione spazio urbano sito in via Venezia € 50.000,00;
- recupero e riqualficazione area urbana loc. "SIGARA" € 150.000,00;

- manutenzione straordinaria viabilità del centro abitato € 100.000,00;
- contributo ras per interventi di messa a norma e manutenzione straordinaria della scuola media dell'istituto comprensivo INES GIAGHEDDU (PROGETTO ISCOL@) € 276.000,00;
- proventi concessione loculi e colombari nel cimitero € 35.000,00;
- LEGGE N.10/1977 - proventi concessioni edilizie (BUCALOSSI) € 26.000,00;
- Entrate da avanzo corrente € 80.300,00;
- Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale € 30.000,00;
- Mutui € 302.400,00.

ANNO 2027

- PNRR M5 C3 1.1.1 Servizi e Infrastrutture sociali di Comunità Cup D12B22001570006 € 500.000,00;
- (PNRR) M1 C3 2.1 Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici Cup D14H22000030006 € 800.000,00;
- contributi ras realizzazione spazio da adibire a crossodromo € 75.000,00;
- Riqualificazione urbana della Piazza della Repubblica € 100.000,00;
- Riqualificazione urbana della Piazza Marconi € 545.113,00;
- Contributo Ministeriale Riqualificazione Impianto sportivo Via Lissia da destinare allo sport del Padel € 100.000,00;
- PNRR M4C1I3.3 - Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e contestuale efficientamento energetico dell'edificio ospitante la scuola secondaria di primo grado "Ines Giagheddu" Cup: D14D23000030001 € 625.841,91;
- Recupero e restauro Chiesa Santa Maria degli Angeli € 65.000,00;
- PNRR - M2C4I2.2 Messa in sicurezza edificio e territorio - Art.1 comma 139 anno 2022 L.145/2018 (Finanziaria 2018)- Lavori di manutenzione straordinaria Immobile Scuole Medie per efficientamento. Cup: D19J22001180001 € 500.000,00;
- contributo ras riqualificazione spazio urbano sito in via Venezia € 50.000,00;
- recupero e riqualificazione area urbana loc. "SIGARA" € 150.000,00;
- manutenzione straordinaria viabilità del centro abitato € 100.000,00;
- proventi concessione loculi e colombari nel cimitero € 35.000,00;
- LEGGE N.10/1977 - proventi concessioni edilizie (BUCALOSSI) € 26.000,00;
- Entrate da avanzo corrente € 80.300,00;
- Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale € 30.000,00;
- Mutui € 238.075,99.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2025-2027 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie).

All' Organo di revisione non risulta che Ente abbia in essere e non intende acquisire beni con contratti di PPP.

Nel caso si dovesse fare ricorso, l'Organo di revisione ricorda l'obbligatorietà al caricamento di tutti i contratti sulla nuova piattaforma Dipe-RGS come indicato dalla FAQ n. 50 di Arconet.

Il Revisore ricorda che nel caso in cui l'Ente sottoscriva contratti di servizio energia EPC (Energy Performance Contract), gli stessi dovranno essere correttamente contabilizzati come indicato dalla FAQ n. 52 di Arconet.

L'Ente ha adottato la Delibera di C.C. n. 34 del 25/11/2024 avente ad oggetto **"Azioni per favorire la creazione di comunità energetiche da fonti energetiche rinnovabili" - Art. 9 LR 15/2022 s.m.i.: Approvazione dello schema di costituzione dell'Associazione "Comunità Energetica da fonti Rinnovabili di Calangianus", in breve CER di Calangianus."**

8. FONDI E ACCANTONAMENTI

Il comma 6 dell'articolo 104 della Legge di Bilancio 2025 prevede che per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, gli enti locali debbano costituire un fondo di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica come definito dal comma 5 dello stesso articolo, da iscrivere nella missione 20 della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dell'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

La disposizione prevede, inoltre, i tempi e le modalità per l'iscrizione del fondo nel bilancio di previsione 2025-2027, stabilendo che gli enti locali iscrivono il fondo entro 30 giorni dal riparto del contributo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio;

Il successivo comma 7 disciplina la destinazione del fondo prevedendo che:

– per gli enti in avanzo o con risultato di amministrazione pari a zero alla fine dell'esercizio precedente, il fondo confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito;

– per gli enti in disavanzo alla fine dell'esercizio precedente, il fondo costituisce un'economia che concorre al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione, aggiuntivo rispetto a quello previsto nel bilancio di previsione.

Infine, Il comma 11 autorizza l'aggiornamento degli schemi di rendiconto e del bilancio di previsione degli enti territoriali, a fine di consentire le verifiche del rispetto dell'equilibrio di bilancio e/o dell'accantonamento al fondo sulla base dei rendiconti trasmessi alla Bdap. All'aggiornamento si provvede entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di bilancio 2025 con apposito DM.

8.1. Fondo di riserva di competenza

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macro aggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2025 - euro 20.000,00 pari allo 0,39% delle spese correnti;

anno 2026 - euro 20.000,00 pari allo 0,41% delle spese correnti;

anno 2027 - euro 20.000,00 pari allo 0,41% delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

8.2. Fondo di riserva di cassa

L'Organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente nella missione 20, programma 1 ha stanziato il fondo di riserva di cassa per un importo pari ad euro 25.000,00;

- la consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

8.3. Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di:

- euro 172.662,84 per l'anno 2025;

- euro 172.662,84 per l'anno 2026;
- euro 172.662,84 per l'anno 2027;

gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, corrispondono con quanto riportano nell'allegato c), colonna c).

L'Organo di revisione ha verificato:

- la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.
- che l'Ente ha utilizzato il metodo ordinario della media semplice, considerando il quinquennio 2019/2023;
- che l'Ente per calcolare le percentuali ha utilizzato uno dei tre metodi consentiti come definiti dall'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023.
- che l'Ente nella scelta del livello di analisi ha fatto riferimento alle tipologie/categorie/capitoli:

Tipologie	NO
Categorie	NO
Capitoli	SI

- l'Ente non ha entrate non considerate di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).
- che l'Ente si è avvalso della c.d. "regola del +1" come da FAQ 26/27 di Arconet e come anche indicato nell'esempio n. 5 del principio contabile All. 4/2 (alla luce delle indicazioni contenute nell'aggiornamento dello stesso principio in seguito al DM del 25/07/2023) che prevede la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente;
- l'Ente ai fini del calcolo della media non si è avvalso nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2025-2027 risulta come dai seguenti prospetti:

ANNO 2025

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2025 di entrata	FCDE Previsto	Stanziamento FCDE
102504/0	Tassa rifiuti	609.040,00	172.662,84	172.662,84

ANNO 2026

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2026 di entrata	FCDE Previsto	Stanziamiento FCDE
102504/0	Tassa rifiuti	609.040,00	172.662,84	172.662,84

ANNO 2027

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2027 di entrata	FCDE Previsto	Stanziamiento FCDE
102504/0	Tassa rifiuti	609.040,00	172.662,84	172.662,84

8.4. Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che:

- L'Ente non ha previsto lo stanziamento del fondo rischi contenzioso in quanto lo prevede in sede di rendiconto.
- l'Ente non ha provveduto a stanziare nel bilancio 2025-2027 altri accantonamenti in conto competenza per altre spese potenziali.

L'indennità di fine mandato al Sindaco non è dovuta in quanto essendo lo stesso anche il Presidente dell'ente EGAS ha optato per il pagamento della sua indennità da parte dello stesso Ente.

8.5. Fondo garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868).

Verificandosi tali condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di

quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).

L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b). In questo caso, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863): a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Calcolato da PCC - Previsione dell'anno 2024 al 22/01/2025

- Importo scaduto e non pagato € 4.613,08;
- Tempo medio ponderato di pagamento 12 gg.
- Tempo medio ponderato di ritardo -18 gg.

L'Ente al 31.12.2024 **rispetta** i criteri previsti dalla norma, e pertanto **non è tenuto** ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Nel caso in cui l'Ente non rispetterà i criteri previsti dalla norma si invita l'Ente entro il 28 febbraio ad effettuare la variazione per costituire l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

Il Revisore ricorda che “nell’ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare “specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento”.

Tali specifici obiettivi devono essere “valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento”.

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli “Obiettivi generali” previsti dall’art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai “dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture”.

Nello specifico si fa riferimento all’indicatore di ritardo annuale dell’art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza l’Ente tenendo conto delle indicazioni normative dovrà dare puntuale attuazione a questa novità nell’ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance”.

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente ha assegnato gli obiettivi annuali sui termini di pagamento delle fatture commerciali a tutti i dirigenti responsabili, nonché a quelli apicali delle rispettive strutture, con integrazione dei rispettivi contratti individuali.

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente:

- ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell’Ente;
- ha effettuato le attività organizzative necessarie per garantire il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell’ultimo rendiconto approvato

-L’Ente ha previsto:

1. un fondo per contenziosi pari ad €. 84.122,24,
2. Fondo garanzia debiti commerciali pari ad €. 76.909,71,
3. aumenti contrattuali del personale dipendente relativi all’anno 2023 (riferiti al prossimo rinnovo contrattuale CCNL 2022-2024 pari ad €. 20.000,00,
4. passività potenziali probabili pari ad €. 178.837,30.

9. INDEBITAMENTO

L’Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all’art. 202 del TUEL.

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, prevede di attivare fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento.

L’Organo di revisione ha verificato che l’Ente, nell’attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all’indebitamento **rispetta** le condizioni poste dall’art. 203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento **sono** accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c°2);

ANNO 2025

- mutuo per il completamento oratorio parrocchiale Santa Giusta € 64.445,00;
- mutuo per la riqualificazione della Via Massimo d' Azeglio e di parte della via Carlo Alberto € 23.000,00.

ANNO 2026

- mutuo per la rigenerazione e la ristrutturazione di un impianto sportivo polivalente in località FIRUCCIA – QUOTA COMUNE € 270.000,00;
- Mutuo per Interventi sulla viabilità locale - manutenzione e messa in sicurezza della Via Guglielmo Marconi - Viale Roma € 32.400,00;

ANNO 2027

- mutuo per la bonifica e il recupero di insediamenti produttivi abbandonati o dismessi Loc. Badumela € 99.000,00;
- Mutuo per Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e contestuale efficientamento energetico dell'edificio ospitante la scuola secondaria di primo grado "Ines Giagheddu" Cup: D14D23000030001- €. 139.075,99.

L'indebitamento dell'Ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2023	2024	2025	2026	2027
Residuo debito (+)	1.376.294,27	1.482.859,54	1.362.382,89	1.326.106,33	1.501.941,51
Nuovi prestiti (+)	200.000,00	0,00	87.445,00	302.400,00	238.075,99
Prestiti rimborsati (-)	93.434,73	120.476,65	123.721,56	126.564,82	131.305,87
Estinzioni anticipate (-)					
Altre variazioni +/- (da specificare)					
Totale fine anno	1.482.859,54	1.362.382,89	1.326.106,33	1.501.941,51	1.608.711,63
Nr. Abitanti al 31/12	3.785,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00	4.122,00
Debito medio per abitante	391,77	330,52	321,71	364,37	390,27

N.B. i dati non devono comprendere il debito residuo per il FAL poiché non costituisce indebitamento anche se confluisce nello stato patrimoniale tra i debiti finanziari.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Oneri finanziari per amm.to prestiti e rimborso in quota capitale	2023	2024	2025	2026	2027
Oneri finanziari	48.174,37	54.890,79	51.318,66	48.475,40	43.734,35
Quota capitale	93.434,73	120.476,65	123.721,56	126.564,82	131.305,87
Totale fine anno	141.609,10	175.367,44	175.040,22	175.040,22	175.040,22

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2025, 2026 e 2027 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2023	2024	2025	2026	2027
Interessi passivi	48.174,37	54.890,79	51.318,66	48.475,40	43.734,35
entrate correnti	4.548.204,55	5.223.646,85	5.200.119,85	6.772.112,35	5.069.988,14
% su entrate correnti	1,06%	1,05%	0,99%	0,72%	0,86%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 comma 17 della Legge 350/2003, diverse da mutui e prestiti obbligazionari.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non prevede l'estinzione anticipata di prestiti in essere.

N.B: Gli enti con popolazione ≥ 5.000 abitanti possono utilizzare quote di avanzo destinato a investimenti per l'estinzione anticipata dei prestiti (successivamente all'approvazione del rendiconto, verificando la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 187, co. 2, lett. e) del TUEL, somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto in bilancio il ricorso all'indebitamento per il finanziamento di "debiti fuori bilancio".

All'Organo di revisione non risulta che l'Ente abbia prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali doveva essere costituito un accantonamento.

L'Organo di revisione ha verificato che nell' avanzo di amministrazione 2023 ci sono quote vincolate provenienti da indebitamento per € 153.032,54.

10. ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2023.

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale,

effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate.

Accantonamento a copertura di perdite

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 in quanto non ricorre la fattispecie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.lgs. 175/2016)

Non risultano partecipazioni da dismettere entro il 31.12.2024.

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non ha società/organismi partecipati in perdita.

L'Ente ha provveduto con Delibera di C.C. n. 44 del 30/12/2024 ad adottare l'atto per l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n.175/2016.

Le partecipazioni possedute dal Comune sono le seguenti:

1. Abbanoa S.p.A.: percentuale di partecipazione: 0,50%
2. STL Gallura Costa Smeralda Spa: percentuale 0,05%, per la quale è in corso di definizione il procedimento di liquidazione;
3. Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (0,304019%), dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. Per l'A.T.O. si segnala che la legge regionale n.4 del 4 febbraio 2015 ha istituito l'Egas Ente regolatore del Servizio idrico integrato regionale, partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale e dalla Regione. Dal 1° gennaio 2015 l'Ente è subentrato alle precedenti gestioni commissariali succedutesi in seguito alla soppressione dell'Autorità d'Ambito territoriale della Sardegna;

Il Comune di Calangianus fa parte anche delle seguenti forme associative di cui al Capo V del Titolo II del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.,

- Consorzio Acquedottistico di servizi per la gestione associata del servizio di erogazione delle acque per usi civili derivanti dalle sorgenti del Monte Limbara e della manutenzione dell'acquedotto consortile, costituito tra i Comuni di Calangianus e Luras, in misura del 50% ciascuno, con Decreto Prefettizio n° 10219 del 19.06.1915,

- Fondazione ITS - Il Comune di Calangianus ha aderito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 15 in data 16/07/2020, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione della Fondazione di Partecipazione denominata "Fondazione Istituto Tecnico Superiore per il Turismo e le Attività Culturali Sardegna";

- Fondazione del "Trenino verde storico della Sardegna". Legge regionale 23.10.2023, n. 9. Il Comune di Calangianus ha aderito con Deliberazione del Consiglio comunale n. 68 in data

30/11/2023, in qualità di Socio fondatore, alla costituzione del Trenino verde storico della Sardegna. le finalità perseguite dalla Fondazione si integrano coerentemente con gli obiettivi di interesse per l'Amministrazione comunale, con particolare riferimento alla promozione e valorizzazione del territorio, allo sviluppo turistico attraverso l'integrazione con i monumenti e i siti di maggior interesse storico, culturale, paesaggistico, artistico, archeologico, tali obiettivi costituiscono la base per avviare forme di collaborazione e sviluppare progettualità e sinergie di grande interesse sulla base di una condivisione di intenti e di pratiche operative.

Garanzie rilasciate

Al Revisore non risulta che l'Ente abbia rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

11. PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente si è dotato di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR, anche mediante modifiche ai regolamenti interni.

L'Organo di revisione ha verificato che la gestione dei progetti del PNRR non produce effetti negativi sull'equilibrio di cassa dell'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente sia in grado di sostenere la maggiore spesa corrente che deriverà dalla realizzazione dei progetti del PNRR ai fini dell'equilibrio di bilancio.

Oltre ai progetti PNRR degli anni passati, si riporta il prospetto delle attività che si prevedono per il triennio 2025/2027.

. Come già evidenziato la revisione del PNRR effettuata dal Governo ha comportato la fuori uscita dei progetti afferenti la riqualificazione energetica e le opere di mitigazione idraulica pur essendo rimasti nel Bilancio con denominazione PNRR.

Elenco PNRR 2025/2027

- PNRR - Misura 1.4.4 ANSC "FONDI PA DIGITALE 2026"– Anno 2025 € 6.173,00;
- PNRR M5 C3 1.1.1 Servizi e Infrastrutture sociali di Comunità Cup D12B22001570006 € 500.000,00-Anno 2026;
- (PNRR) M1 C3 2.1 Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici Cup D14H22000030006 €. 800.000,00- Anno 2026;
- PNRR M4C1I3.3 - Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e contestuale efficientamento energetico dell'edificio ospitante la scuola secondaria di primo grado "Ines Giagheddu" Cup: D14D23000030001 € 625.841,91- Anno 2026;
- PNRR - M2C4I2.2 Messa in sicurezza edificio e territorio - Art.1 comma 139 anno 2022 L.145/2018 (Finanziaria 2018)- Lavori di manutenzione straordinaria Immobile Scuole Medie per efficientamento. Cup: D19J22001180001 € 500.000,00- Anno

2026. Con il decreto legge n.19 del 2 marzo 2024 tali opere sono state stralciate dal Piano.

- PNRR M5 C3 1.1.1 Servizi e Infrastrutture sociali di Comunità Cup D12B22001570006 € 500.000,00 - Anno 2027;
- (PNRR) M1 C3 2.1 Progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici Cup D14H22000030006 € 800.000,00- Anno 2027;
- PNRR M4C1I3.3 - Interventi di adeguamento/miglioramento sismico e contestuale efficientamento energetico dell'edificio ospitante la scuola secondaria di primo grado "Ines Giagheddu" Cup: D14D23000030001 € 625.841,91- Anno 2027;
- PNRR - M2C4I2.2 Messa in sicurezza edificio e territorio - Art.1 comma 139 anno 2022 L.145/2018 (Finanziaria 2018)- Lavori di manutenzione straordinaria Immobile Scuole Medie per efficientamento. Cup: D19J22001180001 € 500.000,00- Anno 2027. Con il decreto legge n.19 del 2 marzo 2024 tali opere sono state stralciate dal Piano.

Da sottolineare che, gli interventi per la digitalizzazione sono a rendicontazione slum-up, ovverosia viene rendicontato solo il raggiungimento dell'obiettivo concordato in sede di presentazione della domanda di finanziamento alla data prevista dal cronoprogramma, senza presentazione e rendicontazione dei costi sostenuti.

Anche la liquidazione del finanziamento viene effettuata a intervento concluso e l'accertamento può essere preso solo nell'anno previsto di conclusione del procedimento.

Con il decreto legge n.19 del 2 marzo 2024, sono stati apportati modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui alla Misura del PNRR M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), ora stralciata dal Piano.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa e di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati rendendoli disponibili per le attività di controllo e audit.

L'Organo di revisione sta procedendo ad effettuare verifiche specifiche sulle modalità di accertamento, gestione e rendicontazione dei Fondi del PNRR, anche tramite l'utilizzo del sistema ReGiS.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle regole contabili previste per i fondi del PNRR così come richiamate dalla FAQ 48 di Arconet anche con riferimento alle somme messe a disposizione dal Decreto Opere Indifferibili.

L'Ente non ha imputato a carico dei fondi del PNRR una quota di spesa di personale.

L'Ente non prevede di assumere in servizio nel corso del 2025 personale a tempo determinato, in deroga agli ordinari limiti, ai sensi di quanto previsto dall'art.31-bis del D.L. 152/2021.

L'Organo di revisione ha verificato:

- il rispetto di quanto previsto dalla Circolare 4/2022 della RGS.

- la corretta rappresentazione contabile mediante il rispetto della natura della spesa e la coerente fonte di finanziamento.

Il Revisore relativamente ai trasferimenti a valere sul PNRR invita sempre tutti i responsabili, ognuno per la propria competenza, al rispetto scrupoloso e puntuale delle regole fissate da Leggi, Circolari e Faq, per il preciso sviluppo dei progetti, onde evitare che anomalie nei procedimenti possano determinare il mancato riconoscimento dei trasferimenti con conseguenti gravi danni patrimoniali all'Ente.

Si ricorda che è obbligatorio avere la codifica dei capitoli di entrata e di spesa (missione, componente, investimento e CUP) e la tracciabilità e il rispetto dei tempi di pagamento. Per cui si esorta a contabilizzare in modo corretto e puntuale rispettando quanto previsto dalla normativa.

Si ricordano gli obblighi del soggetto attuatore relativamente ai compiti e responsabilità:

- La garanzia della tracciabilità delle operazioni;
- La faq Arconet n. 48 del 15 dicembre 2021;
- Il cronoprogramma PNRR e la corretta iscrizione a bilancio del FPV;
- Le anticipazioni sul PNRR e S.A.L.;
- I controlli di regolarità amministrativo e contabile;
- La Circolare del MEF/RGS n. 28 del 04 luglio 2022 "PNRR Controllo di regolarità amministrativo e contabile sugli atti di gestione delle risorse PNRR – prime indicazioni operative";

L'adozione di misure necessarie a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, le frodi, i conflitti di interesse e ad evitare il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, nonché attivare le necessarie misure correttive volte a ripristinare la legittimità dell'azione amministrativa e delle spese riferibili all'attuazione dei progetti;

La circolare del MEF/RGS n. 33 del 31 dicembre 2021 "PNRR -Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021;

– Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento".

- la Faq n. 3 della RGS;

-la circolare del MEF n.29 del 26/07/2022 e la circolare MEF n. 30 del 11/08/2022;

Si ricorda che Il PNRR impone di adeguare gli strumenti di programmazione e la stessa Ragioneria generale dello Stato lo ribadisce con la circolare n. 29/2022.

A livello programmatico, ogni Ente è tenuto ad aggiornare il proprio DUP e, se previsto, inserire i lavori nel "piano triennale delle opere pubbliche" e nel "piano annuale dei lavori" in coerenza con il bilancio e nel rispetto della normativa nazionale vigente.

Si ricorda inoltre la Faq n. 3 della RGS la quale specifica che "le risorse relative ai progetti finanziati nell'ambito del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l'art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali.

Poiché le risorse vincolate del PNRR per gli enti locali sono soggette anche al vincolo di cassa, si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi nel rispetto delle disposizioni previste dal pca 4/2 e del Tuel.

Si ricorda che alla circolare MEF/RGS n. 27 del 21 giugno 2022 "PNRR – Monitoraggio delle misure PNRR, sono allegate le Linee guida per il Monitoraggio del PNRR, con le quali si forniscono indicazioni sulle modalità di espletamento degli adempimenti di monitoraggio attraverso il sistema ReGiS.

La circolare MEF/RGS n. 40 del 05 dicembre 2022 "PNC - Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC): trasmissione istruzioni sulle modalità di monitoraggio degli interventi." congiuntamente alle Linee Guida allegate, fornisce alle Amministrazioni centrali titolari di programmi e interventi del Piano, nonché responsabili

del monitoraggio degli interventi e dei programmi e della verifica dell'alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al d.lgs. 229/2011 (BDAP/MOP), indicazioni specifiche per adempiere al meglio a questo ruolo nel rapporto con i soggetti attuatori, ovvero i titolari degli interventi. La piena attuazione di quanto riportato in questo documento è quindi condizione imprescindibile per il corretto monitoraggio degli investimenti ricompresi nel PNC.

Pubblicati i chiarimenti della Ragioneria dello Stato concernente la metodologia per rendicontare le opere interessate dal Fondo per il caro materiali su Regis.

Il Revisore sottolinea che sono state pubblicate le faq, disponibili sulla parte riservata del sito Area Rgs, che affrontano diversi fondamentali aspetti relativamente ai contributi Foi e Pnc.

Si ricorda relativamente all'obbligo di apposizione dei relativi loghi del PNRR, sulle indicazioni operative in tema di informazione, comunicazione e pubblicità tutti i soggetti attuatori devono provvedere a dare visibilità agli interventi finanziati valorizzando il logo dell'Unione con esplicito riferimento al finanziamento europeo e all'iniziativa Next Generation EU; gli stessi devono essere apposti anche su ogni atto amministrativo con cui si individuano i requisiti e i criteri per il finanziamento.

Per l'estrema importanza si ricorda altresì la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.35 del 22/12/2023 avente ad oggetto "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0" e recante l'aggiornamento della precedente edizione (1.0) diramata con nota RGS prot. 238431 in data 11 ottobre 2022.

Nella Circolare si riporta che "Il nuovo documento aggiorna ed integra i contenuti della strategia antifrode, sulla base di diversi elementi, tra cui le principali novità normative intervenute nelle materie di riferimento, l'esperienza acquisita nel corso del primo anno di attuazione della Strategia, il proficuo e continuo confronto con i competenti Organismi di controllo nazionali ed europei. Per la stesura del documento sono stati presi in considerazione anche i contributi forniti da alcuni stakeholders istituzionali aventi competenza in materia (Autorità Nazionale Anti Corruzione - ANAC, Guardia di Finanza, Comitato nazionale Lotta Antifrode - COLAF, Banca d'Italia - UIF, Corte dei Conti nazionale)."

Si invita pertanto l'Ente, titolare di Misure PNRR, a recepire tempestivamente, se ciò non fosse già stato fatto, i contenuti del nuovo documento all'interno delle proprie "strategie antifrode settoriali" relative agli interventi PNRR di rispettiva competenza.

La suddetta circolare chiarisce che "I contenuti del documento vanno, inoltre, recepiti, negli elementi di pertinenza, anche a livello di manualistica operativa delle misure PNRR a titolarità di ciascuna Amministrazione (es: Linee guida per i Soggetti attuatori, Manuale delle procedure di controllo, ecc.), adeguando, se del caso, i relativi sistemi di gestione e controllo.

Ciascuna Amministrazione titolare di misure PNRR è, altresì, invitata a monitorare costantemente l'attuazione della Strategia antifrode, riferendo i relativi esiti nel corso degli incontri della Rete dei referenti antifrode, evidenziando in tale sede anche eventuali criticità attuative e proposte di modifica e miglioramento che saranno tempestivamente sottoposte ad analisi ed approfondimenti da parte della Rete, anche mediante l'istituzione di sottogruppi di lavoro ad hoc".

Il Consiglio dei Ministri in data 26 febbraio 2024 ha approvato il Decreto legge concernente «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR», che richiede ai soggetti attuatori di accelerare il caricamento su ReGiS della spesa pagata.

Si richiama in modo esplicito il conseguimento nei tempi prefissati dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali fissati per la realizzazione degli interventi previsti dal Pnrr. È obbligo per i soggetti attuatori entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto di aggiornare sul sistema informatico ReGiS, l'avanzamento procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento realizzato alla predetta data. In caso di incoerenza tra il procedurale e finanziario il Rup deve motivarne le ragioni. «L'omesso o l'incompleto conseguimento degli obiettivi», comporterà per l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento l'obbligo di restituire gli

importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori.

Vi dovrà essere la precisa coerenza tra il Bilancio ed i dati riportati a sistema ReGiS.

Importante è il riconoscimento dell'anticipazione iniziale erogabile in favore dei soggetti attuatori, di norma pari al 30% del contributo assegnato, che dovrà obbligatoriamente rispondere al corretto avvio delle procedure propedeutiche alla fase operativa.

L'articolo 35 rubricato «Disposizioni in materia di investimenti strutturali – Piccole Opere», il quale modifica, integra e abroga diversi commi della legge n. 160 del 2019. Nello specifico, l'attenzione dei Comuni beneficiari dei contributi deve concentrarsi sull'inserimento, nel sistema di monitoraggio e rendicontazione, degli identificativi di progetto Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora i soggetti attuatori non vi abbiano ancora provveduto, sono tenuti ad inserire i Cup per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025.

Altro dato importante, concerne il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori, il contributo riferito alle annualità dal 2020 al 2023 è revocato, in tutto o in parte, con il decreto del ministero dell'Interno da emanarsi entro 60 giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori comporta la revoca del contributo con decreto del ministero dell'Interno da emanarsi entro il 30 giugno 2026.

Il Revisore segnala che la Direzione Centrale della Finanza Locale, con comunicato del 18 marzo 2024, fornisce importanti chiarimenti a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n.19 del 2 marzo 2024, con il quale sono stati apportati modifiche sostanziali alle disposizioni normative concernenti i contributi di cui alla Misura del PNRR M2C4I2.2, all'interno della quale confluivano le risorse di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n.160/2019 (Piccole opere) e di cui all'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge n.145/2018 (Medie opere), ora stralciata dal Piano, fermo restando il finanziamento degli interventi a valere sulle risorse nazionali stanziata a legislazione vigente.

Il finanziamento delle "piccole opere" dei Comuni, ora proveniente da vecchi stanziamenti nazionali anziché dal Pnrr, porta nuove regole procedurali. Entro il 31 dicembre 2025, le opere finanziate dal 2020 al 2024 devono essere completate. Le nuove regole includono l'utilizzo dei ribassi entro sei mesi dal termine dei lavori e un sistema sanzionatorio basato sulla revoca dei contributi, con il Regis confermato come sistema di monitoraggio e rendicontazione. Entro il 30 aprile, tutti i Codici unici di progetto del 2020-24 devono essere inseriti nel Regis, pena la revoca del contributo. Il mancato rispetto degli obblighi comporterà il recupero dei contributi erogati dal ministero dell'Interno. I Comuni destinatari dei contributi devono alimentare integralmente il sistema entro sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo decreto Pnrr. All'avvenuta aggiudicazione dei lavori, i municipi riceveranno il 50% del contributo, mentre il resto è subordinato all'invio del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

Si ricorda la Circolare del 9 aprile 2024, n. 17 relativa alla Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" - ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti.

Si ricorda la **nuova Circolare RGS sul rispetto dei tempi di pagamento (circ. 25 del 15 maggio 2024)** con la quale la RGS effettua una **ricognizione degli adempimenti normativi** a carico delle amministrazioni e fornisce **istruzioni operative** al riguardo, ricordando l'importanza del monitoraggio dei tempi di pagamento e della corretta alimentazione della PCC.

Si ricorda la Circolare del 10 ottobre 2024, n. 35 avente ad oggetto "Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0."

Il "Protocollo Unico di Colloquio RGS" reca il tracciato unico per il monitoraggio delle misure PNRR e degli interventi relativi ai progetti di investimento pubblico finanziati dai Fondi europei, dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e da altre fonti nazionali della politica di coesione per il periodo 2021-2027. Tale documento definisce le informazioni per le quali le Amministrazioni devono assicurare, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto e delle procedure di attivazione degli interventi. Al fine di fornire alle Amministrazioni responsabili le informazioni necessarie per la trasmissione puntuale dei dati e la gestione del colloquio tra i sistemi informativi locali e il sistema ReGiS quale sistema nazionale di monitoraggio, si rendono disponibili la versione aggiornata del Protocollo Unico di Colloquio (v. 4.0), Tabelle di contesto versione 2.0 e Controlli di validazione versione 1.0.

Si esortano pertanto tutti i responsabili a gestire gli investimenti PNRR rispettando in modo preciso e puntuale gli obblighi specifici a livello di procedure e rendicontazione poiché, il mancato o impreciso adempimento può comportare la riduzione dei fondi concessi, se non la loro restituzione in caso di erogazione parziale con grave danni gravanti sui Bilanci dell'Ente oltre che potrebbe ravvisarsi danno erariale.

12. OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congrua le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2024;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri di parte corrente derivanti dagli investimenti previsti/effettuati;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'Ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'Ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compresi la modalità di quantificazione e l'aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con le linee programmatiche di mandato, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei SAL e degli obiettivi del PNRR, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti, in particolare, i relativi finanziamenti.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi cinque anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi (soprattutto quelli dei progetti del PNRR) e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

Si raccomanda sempre la corretta quantificazione della cassa vincolata.

d) Riguardo agli accantonamenti

Congrui gli stanziamenti della missione 20 come evidenziata nell'apposita sezione.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

f) *Equilibrio di bilancio (W2) non negativo*

Come noto il comma 821 della legge 145/2018 ha previsto che l'equilibrio di bilancio sia garantito in presenza di un risultato della gestione di competenza non negativo. Si tratta del saldo W1 del prospetto degli equilibri inserito nel rendiconto della gestione. Arconet, esprimendosi sulla portata applicativa del comma 821 della legge 145/2018 e degli equilibri di bilancio recepiti nel prospetto introdotto dal DM 1° agosto 2019, aveva chiarito che "il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio" (verbale della riunione del 11 dicembre 2019). Ora il DDL di bilancio (art. 104, comma 2) rafforza tale previsione normativa precisando che gli enti si trovano in equilibrio in presenza di un saldo (accertato a rendiconto) "non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio".

Si tratta, in sostanza, del **saldo W2** del prospetto degli equilibri a rendiconto, che corrisponde al W1 (risultato di competenza), a cui vengono sottratte le risorse vincolate accertate in competenza ma non impegnate e gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione alla missione 20, programma 03 e al programma 02 (fondo crediti) solo se mantenute al 31/12.

Tale saldo W2 sinora, il conseguimento di un saldo negativo non comportava sanzioni per gli enti, tutt'al più rilievi da parte della Corte dei conti. Ora il comma 9 dell'art. 104 prevede che, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo a livello di comparto, gli enti con saldo W2 negativo a rendiconto dovranno accantonare le risorse nel risultato di amministrazione.

Si invita pertanto alla precisa e puntuale applicazione della norma.

g) *Nuovo contributo alla finanza pubblica*

Si prevede un nuovo contributo alla finanza pubblica a carico delle regioni ed enti locali, ulteriore rispetto a quelli previsti dalla legge 178/2020 e dalla legge 213/2023.

Per gli enti locali delle regioni a statuto ordinario, Sicilia e Sardegna, in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto degli impegni per interessi, per la gestione ordinaria del servizio pubblico di raccolta, smaltimento, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, per trasferimenti al bilancio dello Stato per concorso alla finanza pubblica e per le spese della Missione 12, come risultanti dal rendiconto 2023 o in caso di mancanza, dall'ultimo rendiconto approvato.

Rispetto ai contributi alla finanza pubblica previsti dalla legge 178/2020 e dalla legge 213/2023, che devono essere riversati al bilancio statale, tali contributi saranno trattenuti nei bilanci degli enti. Infatti, le risorse dovranno essere accantonate in bilancio in apposito fondo iscritto alla missione 20, il quale concorrerà al perseguimento degli equilibri previsti dall'art. 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (per le regioni) e dall'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (per gli enti locali). La costituzione del fondo sarà finanziata attraverso le risorse di parte corrente e su tale fondo non sarà possibile disporre impegni.

Gli enti locali iscriveranno il fondo con variazione di bilancio approvata dal Consiglio entro 30 giorni dal riparto del contributo, prevista per il 31 gennaio 2025.

Il comma 9 demanda al MEF, sulla base dei rendiconti trasmessi a BDAP, il monitoraggio entro il 30 giugno successivo del perseguimento degli equilibri di bilancio (saldo W2 non negativo) e dell'accantonamento al fondo relativo al contributo alla finanza pubblica.

Se **a livello di comparto** non verrà garantito il rispetto degli obiettivi prefissati, determinato dalla somma algebrica tra il W2 e i mancati accantonamenti, saranno individuati gli enti inadempienti, i quali dovranno iscrivere in bilancio con riferimento all'esercizio in corso di gestione, un incremento del fondo pari alla sommatoria in valore assoluto:

a) del saldo W2 registrato nell'esercizio precedente, se negativo;

b) del minore accantonamento del fondo rispetto al contributo annuale alla finanza pubblica.

h) Il Revisore ricorda che la L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 ha esplicitamente abrogato:

- i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- i limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del DI 78/2010)
- il divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, comma 9 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per missioni per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010)
- i limiti delle spese per formazione per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 13 del DI 78/2010)
- l'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008)
- i limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012)
- l'obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007).

I) Erogazione Contributi

Il Revisore, nell'erogazione dei contributi vari (attività economiche, famiglie, associazioni e quant'altro), raccomanda la puntuale applicazione dei regolamenti comunali in materia o, in mancanza, la preliminare predisposizione e approvazione dei criteri di accesso a tali contributi. Raccomanda altresì che in caso di erogazione, vi siano sempre tutte le pezze giustificative per poter liquidare le somme.

L) Aggiornamento Inventari

Stante l'avvicinarsi della chiusura dell'esercizio 2024 il Revisore rammenta che al fine di elaborare la situazione patrimoniale semplificata, gli inventari devono essere annualmente aggiornati sulla base delle variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale, le variazioni devono essere conciliate con le scritture patrimoniali.

Si invia pertanto a prestare la massima attenzione alla predisposizione degli stessi.

13. CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente e all'ultimo rendiconto approvato;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;

ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2025-2027 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Dott.ssa Simona Scanu